



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative



COMUNE DI ASSEMINI

(Città Metropolitana di Cagliari)

NORME PER LA CIVILE CONVIVENZA IN CITTA'

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

(allegato alla *delibera* del Consiglio Comunale N. __ del ____)



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
AREA VIGILANZA
Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Oggetto e applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Concessioni e autorizzazioni ed altri atti di assenso
- Art. 5 Specificazioni
- Art. 6 Vigilanza - Accertamento delle violazioni
- Art. 7 Sanzioni
- Art. 8 Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio
- Art. 9 Sequestro e custodia di cose

TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE DEL CENTRO URBANO

- Art. 10 Comportamenti vietati
- Art. 11 Nettezza del suolo e dell'abitato

SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DI PARTICOLARE INTERESSE

- Art. 12 Disposizioni generali



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

Art. 13 Manutenzione e decoro dei terreni e fabbricati

Art. 14 Divieto di coltivazione

Art. 15 Spurgo fosse biologiche

Art. 16 Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

Art. 17 Salvaguardia di particolari zone di interesse

Art. 18 Corsi d'acqua

Art. 19 Ripari a pozzi, cisterne e simili

Art. 20 Manutenzione di edifici, operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 21 Giardini, parchi, aree verdi e fontane

Art. 22 Disposizioni sul verde privato

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 23 Campeggio libero – Sosta dei caravan e autocaravan

Art. 24 Occupazioni per manifestazioni

Art. 25 Occupazioni con spettacoli viaggianti

Art. 26 Occupazioni con elementi di arredo

Art. 27 Occupazioni con strutture pubblicitarie

Art. 28 Occupazioni per lavori di pubblica utilità

Art. 29 Occupazioni per attività di riparazione veicoli



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

- Art. 30 Occupazioni per traslochi e/o carico e scarico
- Art. 31 Occupazioni del soprassuolo
- Art. 32 Occupazioni di altra natura
- Art. 33 Occupazioni per comizi e raccolta di firme
- Art. 34 Occupazioni con dehors
- Art. 35 Occupazioni per temporanea esposizione
- Art. 36 Occupazioni per esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o per strada
- Art. 37 Commercio in forma itinerante e ambulante
- Art. 38 Mestieri girovaghi

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 39 Disposizioni generali
- Art. 40 Accattonaggio ed elemosine
- Art. 41 Pubblicità sonora
- Art. 42 Spettacoli e intrattenimenti
- Art. 43 Strumenti musicali
- Art. 44 Dispositivi acustici antifurto
- Art. 45 Rumori e schiamazzi per le strade
- Art. 46 Esercenti commerciali, fiere e mercati, suonatori ambulanti, cantanti e simili



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

Art. 47 Uso servizi igienici

TITOLO V

PARCHI GIOCO E AREE ATTREZZATE A GIOCO

Art. 48 Principi

Art. 49 Uso strutture

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 Abrogazioni

Art. 51 Pubblicità

ALLEGATO

PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico ed in armonia con le norme speciali di Legge e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la serena e civile convivenza, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità del suolo pubblico e dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. Esso è espressione della funzione di Polizia Amministrativa Locale attribuita al Comune dall'art. 158 c.2 del D.Lgs. 31/03/1998 n.112.

2) Per Polizia Amministrativa Locale, si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla Legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art. 159 c.2 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1) Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1., detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza, qualità e pulizia dell'ambiente urbano;
- b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

- c) quiete pubblica e privata e tranquillità delle persone;
 - d) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - e) controllo e salvaguardia dell'Arredo Urbano;
 - f) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
 - g) esercizi pubblici;
- 2) Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni impartite con ordini, anche orali, dati dai Funzionari comunali, formalmente incaricati, dagli organi di Polizia Locale, nonché dai Funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
- 4) Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

Art. 3 - Definizioni

- 1) Ai fini della disciplina Regolamentare, è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano, ed in particolare:
- a) il suolo di dominio pubblico ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) i parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne e le proprie difese costituite da argini e cigli;
 - d) monumenti, portici e edifici vincolati e segnalati dalla Sovrintendenza, pitture murarie artistiche, fontane anche di natura monumentali e tutti gli edifici di rilevanza storica;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti;



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

- g) i parcheggi e luoghi di sosta temporanei e/o permanenti ad uso pubblico;
 - h) tutti gli spazi su manufatti realizzati dal Comune;
 - i) i luoghi o siti dismessi a seguito di prescrizioni connesse ad approvazione di concessioni o autorizzazioni edilizie.
- 2) Per **fruizione** di beni comuni, si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, fatte salve le limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e/o disposizioni normative Nazionali, Regionali e/o Locali in materia.
- 3) Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite anche di carattere privato e comunque subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.
- 4) Con il termine di “**Arredo Urbano**” si definisce qualsivoglia manufatto a destinazione pubblica che trova collocazione nella città a completamento del disegno urbanistico ed architettonico ivi compresa segnaletica, dissuasori e illuminotecnica urbana.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni ed altri atti di assenso

- 1) Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:
- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi con l'obbligo per il titolare dell'atto di assenso di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione esercitata da terzi per il fatto del titolo rilasciato;
 - c) previo pagamento di canoni, tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
 - d) con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre determinate condizioni, in ogni tempo, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
 - e) sotto l'osservanza delle disposizioni di Legge e di tutte le condizioni alle quali il titolo autorizzativo sia stato subordinato a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

amministrative in cui il titolare dell'atto fosse incorso e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.

2) Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, ed indirizzata al Sindaco/Dirigente/Responsabile dell'Ufficio competente ai sensi del T.U.E.L. .

3) L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

4) Gli Uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba corredarla. I termini di presentazione e rilascio delle istanze, sono determinati dalla Legge sul procedimento amministrativo vigente. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il Responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione. In caso di particolare urgenza o quando l'utilizzo della superficie riguarda non più di mq 5 (cinque) e durata non superiore al giorno solare, per le sole Associazioni "no-profit", il diniego o la concessione può essere concessa dal Funzionario Responsabile, sentiti oralmente i pareri degli altri Uffici competenti.

5) L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione, deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta comunicando al richiedente, o suo delegato, la decisione intrapresa in merito alla domanda presentata.

6) Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale o inferiore periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto prima della scadenza con congruo anticipo e con formale istanza dal titolare della concessione o dell'autorizzazione.

7) E' fatto obbligo a tutte le associazioni religiose, culturali e sportive e a tutti i cittadini, prima



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

di procedere agli addobbi delle strade interessate da manifestazioni di carattere civile, religioso o sportive, di munirsi di regolare autorizzazione rilasciata dagli Uffici competenti in materia. Al termine delle manifestazioni gli addobbi e qualsiasi altro materiale utilizzato ed ubicato sul suolo pubblico devono essere rimossi entro 10 giorni.

8) Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli, potranno essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese dei richiedenti. Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione, a cura degli Uffici competenti al Servizio di Polizia Locale al fine di agevolare l'attività di controllo.

9) Il Dirigente/Responsabile del Servizio/Ufficio può revocare in qualunque momento, con apposito provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni Regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale, dandone comunicazione scritta all'interessato ed eventualmente agli Uffici competenti, nelle modalità previste dalla legge in materia. Il Dirigente/Responsabile del Servizio/Ufficio, per motivi di pubblico interesse, può altresì sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di propria competenza senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta. In generale, salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati possono essere sospesi, quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente.

10) Possono essere altresì revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o quando vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi dei titolari previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

11) Il titolo si intende **decaduto**:

- a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità;
- b) quando, senza il nullaosta del Comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

- 12) Ove si reputi necessario, il Dirigente/Responsabile del Servizio/Ufficio può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli Uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti, a cura dei titolari o dei loro rappresentanti, agli Uffici competenti del Comune entro il termine indicato.
- 13) Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze ed altri atti di assenso dovranno essere tenuti esposti nei luoghi cui l'attività assentita si riferisce, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Essi dovranno essere esibiti agli Agenti o Funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione, i titolari dovranno richiederne un duplicato all'Ufficio Comunale competente presentando dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.
- 14) Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della Legge 07 Agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e quelle del Regolamento Comunale vigente per il procedimento amministrativo oltre alle norme che disciplinano la materia purchè non in contrasto con la norma di rango superiore.
- 15) Ove si tratti di autorizzazioni di Polizia, saranno anche osservate le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di P.S., approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo Regolamento di esecuzione, di cui al R.D. del 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni.
- 16) Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia.
- 17) Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.
- 18) Il titolare di autorizzazione allo svolgimento di qualsiasi tipo di manifestazione, dove si prevede un congruo numero di partecipanti, dovrà procedere al posizionamento di una adeguata quantità di bagni chimici, anche per i portatori di disabilità



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
AREA VIGILANZA
Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

Art. 5 - Specificazioni

- 1) Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili si distinguono in:
 - a) **temporanee**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura che abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera b e c).
 - b) **occasionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, che non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
 - c) **provvisorie** sono tali le occupazioni che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti di edifici;
 - d) **stagionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
 - e) **annuali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
- 2) Le autorizzazioni per l'occupazione, devono essere redatte per iscritto ed in bollo, se previsto, dall'Ufficio competente e ritirate dal richiedente; esse valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicata.
- 3) Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura ed indenne.

Art. 6 - Vigilanza - Accertamento delle violazioni

- 1) Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate e sanzionate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, compresi gli Ufficiali ed Agenti della Compagnia Barracellare, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, da altri Funzionari comunali o di Enti ed Agenzie erogatori di pubblici servizi e da Funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale. Ai sensi degli artt. 55-56-57 del vigente C.P.P., della Sezione II della Legge 24/11/1981 n. 689



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

e successive modificazioni ed integrazioni e art. 5 L.65/1986, gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria, e gli altri Funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 7 - Sanzioni

- 1) La violazione delle disposizioni al presente Regolamento è punita ai sensi delle norme contenute nel Capo I Sezione 1 e 3 della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L., le violazioni amministrative al presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa edittale **da Euro 25 a Euro 500**.
- 3) Se non espressamente previsto ed indicato, la somma da corrispondere è quella prevista dall'art. 16, comma 1, della Legge n° 689/81, la quale prevede che *"è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione"*.
- 4) Nelle altre fattispecie, l'importo da pagare è quello indicato nell'allegato A Prontuario delle Violazioni di cui è parte integrante al presente Regolamento.
- 5) Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, con il conseguente ripristino dello stato dei luoghi.
- 6) Ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 689/81, quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale; nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

7) Ove il trasgressore sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, così come previsto dalla Legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale ai sensi dell'art. 2 della Legge 24.11.1981 n° 689.

8) Chiunque cagioni danni materiali alle proprietà comunali, sarà tenuto, oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista, a risarcire i danni al patrimonio naturale ed alle attrezzature danneggiate. Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione e ripristino.

9) Per le violazioni al presente Regolamento, salvo i casi espressamente indicati, è ammesso il pagamento in misura ridotta a mezzo di conto corrente postale, conto corrente bancario o eventuali mezzi di pagamento, se previsti, da parte del trasgressore o di altro obbligato.

Art. 8 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio

1) Qualora alla violazione di norme di Regolamento o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il Responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

2) Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile del Servizio/Ufficio, può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

3) Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione, è soggetto alla relativa sanzione prevista del presente Regolamento. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

Art. 9 - Sequestro e custodia di cose

1) I Funzionari e gli Agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, ai sensi dell'art 19 Legge 24/11/1981 n. 689, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle stesse nei casi espressamente indicati nel presente Regolamento. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24/11/1981 n. 689 e del D.P.R. 29/07/1982 n. 571 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE DEL CENTRO URBANO

Art. 10 - Comportamenti vietati

- 1) A salvaguardia della sicurezza e del decoro del centro urbano è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare, disegnare, scrivere con qualunque sostanza o composto chimico o danneggiare monumenti, o facciate di edifici pubblici o di edifici privati, piazze, marciapiedi e/o muri e le loro pertinenze;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o danneggiare sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d) danneggiare, manomettere o asportare i chiusini ed i manufatti delle pubbliche condutture e i servizi della pubblica illuminazione fatte salve le eventuali violazioni di natura penale;

e) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

f) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

g) affiggere o installare qualsiasi tipo di standardi, striscioni, cartelli pubblicitari suscettibili di essere abbattuti dal vento in quanto non sufficientemente stabili;

h) imbrattare e/o danneggiare le strutture, le attrezzature dei sottopassi ferroviari ricadenti nel territorio comunale compiendo qualsiasi atto vandalico e/o gioco all'interno degli stessi;

i) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, piazze e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni, nonché transitare o sostare con qualsiasi veicolo su marciapiedi, piazze e portici ad eccezione per i giochi condotti da bambini di età inferiore ad anni 12 accompagnati dai genitori e fatta salva specifica ed eventuale disciplina in merito disposta con ordinanza sindacale;

j) occupare marciapiedi o tratti di strade con oggetti ingombranti o soffermandosi a scopo di vendita ambulante;

k) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco senza rispettare le specifiche indicazioni e/o limitazioni previste e/o indicate nei giochi stessi;

l) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico qualsiasi operazioni di lavaggio;

m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;

n) impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

architettoniche (scivoli, raccordi, rampe, ascensori etc.) con oggetti qualsiasi;

- o) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti contrari al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
- p) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico ad eccezione dei casi espressamente autorizzati;
- q) fare esplodere botti e/o petardi di ogni tipo in luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati, all'interno dei plessi scolastici, uffici pubblici, in tutte le vie, piazze e aree pubbliche dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti di legge. Al divieto si deroga in tutti quei casi espressamente autorizzati (manifestazioni sportive, culturali e/o religiose) previa richiesta scritta e motivata. Tale divieto ha effetto per tutti i giorni dell'anno;
- r) far uso in aree pubbliche di fischietti, tamburi o altri strumenti di disturbo alla quiete pubblica;
- s) tagliare o spaccare legna nella pubblica via e/o in aree ad uso pubblico;
- t) lasciare cibo o avanzi per animali in luogo pubblico o aperto al pubblico ad eccezione delle colonie feline censite dall'Autorità competente;
- u) fatte salve le disposizioni previste da leggi Statali e Regionali, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare in determinate situazioni, pericolo per la collettività;
- v) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- w) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati salvo che il fatto non costituisca reato;
- x) abbandonare lungo le strade, sui marciapiedi, o in ogni altro luogo pubblico, fuori dagli appositi contenitori, rifiuti o bottiglie;



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

- y) occupare il suolo pubblico senza essere in possesso dell'autorizzazione per l'occupazione dello stesso;
- z) il transito, non autorizzato, ed il pascolo all'interno del centro abitato cittadino a distanza non inferiore a mt. 300 dal medesimo alle mandrie e/o alle greggi di specie ovina, bovina, suina, equina e caprina. Il transito del bestiame sarà consentito previa richiesta da inoltrare all'Ente almeno 15 giorni prima della data prevista per il transito nelle forme di cui agli artt. 41, 42, 43, del D.P.R. 320/54. A tale richiesta dovrà essere allegato il libretto per il pascolo vagante, rilasciato dal servizio Sanitario dell'Azienda Sanitaria di competenza attestante la situazione sanitaria dei capi. Nell'atto autorizzativo verrà indicato il percorso e gli orari ai quali il conduttore del gregge dovrà attenersi. Concluse le operazioni di transito, gli interessati dovranno immediatamente provvedere alla pulizia della sede stradale eventualmente imbrattata dagli escrementi. Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni previste dall'art. 184 del C.D.S. inerenti la circolazione degli animali armenti e greggi. Il conduttore deve avere costantemente il controllo degli animali e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo alla circolazione;
- aa) in occasione di feste paesane, manifestazioni civili e religiose, possono essere concesse deroghe al transito di animali a condizione che sia stipulata apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.
- bb) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;
- cc) la fruizione dell'impianto Skate Park è subordinata al rispetto delle seguenti norme:
- l'utilizzo dell'impianto è consentito dalle ore 08.00 alle ore 22.00;
 - l'uso è limitato ai bambini, ai ragazzi e adulti muniti di skate board o di pattini in linea;
 - all'interno dell'area è vietato danneggiare e/o modificare in qualsiasi modo le strutture fisse presenti, introdurre qualsiasi ulteriore attrezzatura fissa o mobile, sostare nelle aree del percorso se non impegnati nell'attività sportiva, sporcare e/o abbandonare rifiuti di ogni genere, imbrattare con qualsiasi materiale, consumare cibi e/o bevande all'interno dello spazio, introdurre animali, introdurre qualsiasi mezzo a motore, tenere comportamenti scorretti nei confronti di persone e/o



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

cose;

- l'utilizzo dell'impianto è condizionato all'uso del casco e se minorenni anche l'uso di ginocchiere e para gomiti;

Art. 11 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1) Fatta salva l'applicabilità di norme e/o Regolamenti speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi o aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi o aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a cinque metri e dovranno essere lasciate in stato di perfetto ordine e pulizia. Laddove le pavimentazioni stradali siano state realizzate con materiali di particolare pregio o siano state prescritte, per il ripristino del suolo pubblico, speciali modalità di esecuzione, dovrà essere richiesto, per il rilascio della concessione, il versamento di adeguata cauzione a garanzia di eventuali danni, il cui ammontare sarà fissato dall'Ufficio competente.

3) Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, dei contenitori di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento di gestione dei rifiuti e igiene urbana. Dovrà comunque essere sempre garantita la differenziazione dei rifiuti.

4) L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea compresi i lavori di natura edilizia che interessino la sede stradale, i marciapiedi e/o qualsiasi suolo pubblico e/o privato di pubblico transito.

5) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede a ragione dei rifiuti prodotti dai clienti dell'esercizio medesimo.

6) Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DI PARTICOLARE INTERESSE.

Art. 12 - Disposizioni Generali

1) Ai fini della tutela e della salvaguardia ambientale, della incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

a) ammassare, nelle strade, nelle aree di pertinenza delle case, nei terreni di proprietà privata che si affacciano sulla pubblica via, rifiuti, macerie edili e oggetti ingombranti, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico, è subordinato alla autorizzazione tranne nei casi di eventi naturali catastrofici o simili;

b) utilizzare balconi, terrazzi, cortili interni come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

c) collocare su finestre, balconi, terrazzi o attici su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

d) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili nonché verande o manufatti di qualsivoglia genere quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento o comunque imbrattamento della strada o le parti sottostanti del fabbricato ricadenti su area pubblica;
- f) il getto libero da fonti di servizio, anche verso l'interno delle case, di materiale di demolizione o altro. Questi materiali dovranno essere guidati entro tramogge o canali o posti in recipienti ed incanalati con debite precauzioni, ammassati nei cortili o dentro steccati e trasportati in modo che nessuna quantità si sparga al suolo. Le demolizioni dovranno eseguirsi evitando l'eccessivo sollevamento della polvere, con sufficienti aspersioni di acqua.
- g) Lavare o comunque cagionare stillicidio di acqua da terrazzi, lastrici solari, balconi, tende, cornicioni, pensiline o similari strutture sporgenti o comunque ricadenti sulla pubblica via.

Art. 13 – Manutenzione e decoro dei terreni e fabbricati

- 1) Fatte salve le disposizioni impartite nei Regolamenti edilizi in materia e/o altri specifici testi normativi sia Nazionali, Regionali che Locali i proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su edifici che prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
- 2) Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, come previsto dal vigente Regolamento Comunale di igiene e di gestione dei rifiuti o da specifiche Ordinanze con particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni igieniche buone allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie con particolare riguardo dei roditori.
- 3) I proprietari gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento di terreni all'interno del centro abitato (così come definito nel Codice della Strada), hanno l'obbligo di recintarli solidamente e completamente in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico dei rifiuti.
- 4) I proprietari gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento di



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

edifici e/o terreni confinanti con il tracciato delle ferrovie sulle quali sono presenti piante, siepi o alberi le cui fronde costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, in quanto interferiscono con l'infrastruttura ferroviaria, devono provvedere alla loro rimozione e/o sfrondata al fine di rispettare le disposizioni di cui agli articoli 52 e 55 del D.P.R. n° 753 del 11.07.1980 in particolare si dispone che:

- a) lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ad una distanza inferiore di 6 metri dalla più vicina rotaia, da misurarsi su proiezione orizzontale;
 - b) gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a 4 metri, non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di 2 metri;
 - c) i terreni adiacenti alle linee ferroviarie, non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di 50 metri dalla più vicina rotaia.
- 5) I proprietari gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento di terreni, canali di scolo e/o di opere per la condotta delle acque, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane, di stabili e/o edifici con annesse aree verdi, fronteggianti le strade urbane e vicinali del Comune di Assemini dovranno provvedere, entro il 1° giugno di ogni anno, ai seguenti interventi:
- a) allo sfalcio, taglio di erbacce, arbusti e piante selvatiche cresciute sulle rispettive aree;
 - b) alla raccolta di erbacce, rami, foglie caduche e/o depositate nelle predette aree in prossimità delle strade in questione o direttamente sul piano viabile;
 - c) al taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle strade e/o pertinenze di esse;
 - d) alla pulizia e manutenzione dei canali di scolo, irrigazione, raccolta e deflusso delle acque, posti in prossimità delle strade in questione;
 - e) alla manutenzione delle ripe dei fondi laterali alla sede stradale;
 - f) allo smaltimento dei materiali vegetali e di rifiuto evitando il loro accatastamento nei terreni;



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

- 6) E' fatto obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi o di depositi di rifiuti.
- 7) Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi in sé o per come sono utilizzati.
- 8) Le recinzioni private, di qualsiasi tipo o genere, prospicienti o aggettanti sulla pubblica via devono essere tenute in buono stato di manutenzione, tali comunque da evitare qualsiasi pericolo per i pedoni o veicoli che transitino nei pressi.

Art. 14 - Divieto di coltivazione

- 1) E' vietato coltivare fave all'interno del centro abitato e nei nuclei abitativi di cui ai piani di risanamento urbanistico debitamente approvati ed a distanza non inferiore a metri 500 da essi.

ART. 15 - Spurgo fosse biologiche

- 1) Lo spurgo delle fosse biologiche, presenti nell'agro, deve essere eseguito con veicoli idonei, attrezzati ed autorizzati alla raccolta, trasporto e smaltimento.

Art. 16 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

- 1) Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici ed eventuali disposizioni regolamentari in tema di Murales, è vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture, salvo nei casi previsti da concessioni comunali di aree e pareti debitamente autorizzate dagli uffici comunali di competenza.

Art. 17 - Salvaguardia di particolari zone di interesse

- 1) A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico ed ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche, fatte salve le istanze formalmente



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

presentate e connesse a manifestazioni culturali, sportive e/o religiose appositamente autorizzate. L'amministrazione Comunale, potrà porre limitazioni al rilascio delle autorizzazioni in funzione degli spazi e/o aree disponibili.

2) Nelle aree antistanti le Chiese di qualsiasi culto, è consentita la vendita di oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purché con strutture mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale ed abbia conseguito l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

3) In occasione di particolari festività, e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, è consentita previa autorizzazione, la vendita di fiori e altri prodotti di particolare interesse culturale ed artigianale purché nell'ambito di manifestazioni autorizzate.

4) Negli spazi antistanti l'Area Cimiteriale, l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale ed artigianale, sempre che sia effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate che non siano in contrasto con la presenza del Cimitero stesso.

5) All'interno dell'Area Cimiteriale e nelle aree immediatamente prospicienti, è vietato:

- a) far uso di apparecchiature radiotelefoniche arrecando disturbo;
- b) l'ingresso ai veicoli, ad eccezione di quelli addetti ai servizi funebri, di quelli utilizzati per l'esecuzione dei lavori, limitatamente ai periodi di svolgimento degli stessi;
- c) l'accesso di cani e/o altri animali nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria;
- d) adottare comportamenti e/o atti contrari al luogo nonché tali da recare disturbo e/o molestia ai visitatori nonché fumare.



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

Art. 18 - Corsi d'acqua

1) Fatte salve le norme di Legge Statali e Regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, nell'alveo dei corsi d'acqua ricadenti in territorio comunale è vietato:

- a) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- b) far defluire acqua o liquidi sulle cunette, ostruire totalmente o in parte le caditoie e i tombini o versarvi qualsiasi tipo di liquido o gettarvi qualsivoglia oggetto e/o rifiuto organico e non;
- c) nella cunetta e sul marciapiede, in corrispondenza degli ingressi privati, fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate, è vietato realizzare manufatti e/o rampe sia in ferro che in muratura che di altro materiale che impediscano la pulizia delle cunette stesse, il deflusso dell'acqua piovana e/o la riduzione della sede stradale e/o del marciapiede;
- d) fare il bagno salvo quanto disposto in specifiche ordinanze;
- e) compiere opere di qualsiasi tipo;
- f) lavare veicoli, oggetti o animali;
- g) svolgere attività ludiche o di altro tipo, tranne l'esercizio della pesca secondo la normativa specifica. Possono essere esercitate attività sportive o ludiche anche temporanee previa autorizzazione;
- h) accatastare oggetti di qualsiasi tipo;
- i) è vietato, altresì, ai pedoni di sostare lungo i ponti.

Art. 19 - Ripari a pozzi, cisterne e simili

1) I pozzi, le cisterne e le vasche realizzati su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello o altri ripari chiusi, atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

2) In caso di invasi artificiali, gli stessi devono essere adeguatamente protetti al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità, mediante idonea recinzione e segnali di pericolo.

Art. 20 - Manutenzione di edifici, operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1) E' fatto obbligo a chiunque effettui lavori di manutenzione esterna di edifici o proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2) E' vietato eseguire attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso d'impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc.), idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 21 - Giardini, parchi, piazze, anfiteatri, aree verdi e fontane

1) Nei parchi, nelle piazze, negli anfiteatri e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con provvedimento dell'Autorità Comunale;
- d) senza preventiva autorizzazione, nei parchi e giardini pubblici, è vietato installare tavoli, panche o altre attrezzature, accendere fuochi o installare bracieri;



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

- e) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi o legarvi qualsiasi cosa, scuoterli, percuoterli o anche solo potenzialmente danneggiarli;
- f) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
- g) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato;
- h) nei parchi e giardini pubblici è vietato transitare o sostare con veicoli sia a motore i veicoli elettrici ad eccezione di quelli previsti dall'art. 196 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. dei portatori di handicap e delle auto di servizio o macchine operatrici al servizio e cura del verde pubblico;
- i) è vietato fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquea, ovunque presenti;
- j) sulle aree pubbliche è fatto divieto di utilizzare o prelevare l'acqua proveniente dalle pubbliche fontanelle per scopi diversi da quelli potabili (sono vietati ad esempio il lavaggio di veicoli, dei tappeti, l'innaffiamento di piante o fiori, ecc.);

Art. 22 - Disposizioni sul verde privato

- 1) In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde, rami e/o siepi per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni. A tal fine, si stabilisce che deve essere effettuato lo sfalcio e/o la potatura sino ad una altezza minima di 2.20 metri.
- 2) E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

- 3) I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
- 4) Per la ripulitura dei terreni incolti, cespugliati e boscati, a tutela dell'incolumità pubblica, per ridurre il rischio di incendi e per impedire la proliferazione di ratti, rettili ed insetti, tutti i proprietari di terreni boscati o cespugliati posti all'interno e a margine di zone urbanizzate, devono mantenere una fascia di 20 metri dagli insediamenti abitativi e lungo la linea di confine sgombra da vegetazione spontanea, fatte salve le piante d'alto fusto o specie cespugliate protette. In ogni caso valgono le norme dettate dall'Ordinanza Regionale Antincendio e dalle eventuali Ordinanze Sindacali emesse.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 23 - Campeggio libero - Sosta dei caravan e autocaravan

- 1) In tutto il territorio comunale, comprese le sedi stradali, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, ovvero eventualmente predisposte. E' altresì vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

Art. 24 - Occupazioni per manifestazioni

- 1) Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare agli Uffici competenti richiesta di autorizzazione e con allegata documentazione relativa a: modalità di occupazione, struttura che si intende utilizzare, uso di impianti elettrici, modalità di smaltimento dei rifiuti.
- 2) L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici e aree di particolare interesse ambientale, è subordinato al parere favorevole del competente Ufficio comunale.



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

- 3) In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo generale, anche l'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio a soggetti differenti.
- 4) Le istanze e la documentazione allegata, devono essere presentate prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento, nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia e disposto anche, dal presente Regolamento (art. 4 Reg. Polizia Urbana).
- 5) Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica.
- 6) Gli Uffici competenti, sulla base di apposita deliberazione di Giunta Comunale che individuerà le zone di particolare interesse storico, artistico e architettonico, al fine di concedere il titolo autorizzativo per l'occupazione, potranno subordinarne il rilascio alla stipula di una polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente arrecati.
- 7) Fatte salve le norme Statali, Regionali e Comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal Comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti.
- 8) Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri due intorno allo spazio occupato.

Art. 25 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

- 1) Fermo quanto disposto da leggi Europee, Nazionali, Regionali e Locali in materia, è fatto assoluto divieto in tutto il territorio Comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico.



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

2) L'Amministrazione Comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

Art. 26 - Occupazioni con elementi di arredo

1) A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e/o veicolare, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2) Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3) La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4) Le autorizzazioni previste dal presente articolo, sono subordinate al parere favorevole dei competenti Uffici Comunali nel rispetto delle disposizioni contenute in materia nel CDS e/o Regolamenti Comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti Uffici Regionali.

Art. 27 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1) Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

- 2) Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente Ufficio Comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione, può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti Uffici Comunali incompatibile con le esigenze della salvaguardia ambientale e paesaggistica.
- 3) Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte e/o canoni sulla pubblicità.
- 4) Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata previa autorizzazione della pubblicità.
- 5) In ogni caso l'Amministrazione Comunale deve essere ritenuta esente da qualsiasi eventuale danno che possa essere recato da non idonea installazione di qualsiasi impianto pubblicitario.

Art. 28 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

- 1) Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Locale per quanto attiene alla viabilità e al traffico nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale per il rilascio del titolo autorizzatorio.
- 2) La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo posta elettronica, nel



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

momento in cui l'intervento viene effettuato.

3) Quando l'intervento interessa strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni, si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4) In tutti i casi, si devono osservare le disposizioni dei Regolamenti Comunali sulla manomissione del suolo pubblico. I ripristini non eseguiti nei termini indicati o mal eseguiti dalle ditte interessate o a seguito della mancata osservanza delle prescrizioni imposte, saranno eseguiti d'ufficio dal Comune e con spese a totale carico degli interessati.

Art. 29 - Occupazioni per attività di riparazione veicoli

1) E' vietata l'occupazione del suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di privati e di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli.

2) E' altresì, vietata l'occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività di carrozziere, meccanico e rivenditore di veicoli comunque esposti al di fuori dell'esercizio commerciale.

Art. 30 - Occupazioni per traslochi e/o carico e scarico

1) Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, dovranno osservare le disposizioni contenute nel CDS e/o in eventuali disposizioni normative in materia nonché quelle connesse alla occupazione del suolo pubblico.

2) L'area oggetto di autorizzazione, deve essere opportunamente segnalata ed identificata, nonché ripulita minuziosamente a conclusione dei lavori.

3) Qualora però, per la massa d'ingombro dei mezzi usati per il trasporto, il regolare traffico non possa essere assicurato, dovrà richiedersi speciale permesso e l'assistenza degli Organi di



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
AREA VIGILANZA
Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

Polizia.

Art. 31 - Occupazioni del soprassuolo

- 1) Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
- 2) Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nonché del Regolamento Edilizio vigente.

Art. 32 - Occupazioni di altra natura

- 1) L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti Uffici Comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
- 2) Salvo specifica autorizzazione, non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici, commerciali o simili.

Art. 33 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

- 1) L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare, seguendo le modalità previste e disciplinate, di volta in volta, nel provvedimento autorizzatorio.

Art. 34 - Occupazioni con dehors

- 1) Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici del vigente Regolamento Edilizio e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

2) Le disposizioni di cui al comma 1, valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

3) L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo può essere anche stagionale senza che la stessa si protragga oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

4) Le autorizzazioni di cui ai commi 1-2-3 sono subordinate alla presentazione di apposita tavola tecnica illustrativa dell'area.

Art. 35 - Occupazioni per temporanea esposizione

1) In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali, agricoli od a opera degli hobbisti, a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche conformi alle normative vigenti, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

2) L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

3) Per quanto non espressamente previsto, si rimanda allo specifico Regolamento Comunale in materia.

Art. 36 - Occupazioni per esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o per strada



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

- 1) Fermo restando quanto previsto in materia nel CDS, nel Regolamento Edilizio nonché in specifiche disposizioni anche relative all'occupazione del suolo pubblico, a chi esercita attività commerciale o di vendita di prodotti di produzione propria, fermo restando quanto disposto in materia, quali artistici, artigianali, industriali, può consentirsi l'occupazione del suolo pubblico, in aree non mercatali, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita.
- 2) Ogni merce esposta per la vendita, non dovrà sporgere di oltre 10 centimetri dalla soglia dell'esercizio e comunque non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti ed in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
- 3) Previa autorizzazione, è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti.
- 4) Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.
- 5) E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.
- 6) E' vietato esporre merce od oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Art. 37 - Commercio in forma itinerante e ambulante

- 1) I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

nelle zone cittadine, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse. Tali vie e piazze o zone sono individuate e determinate con provvedimento dell'Autorità Comunale, ove già non provveda il Regolamento;

c) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 200 dal perimetro di ospedali, distretti sanitari (ASL, CIM, Guardia Medica) o altri luoghi di cura o di riposo e del Cimitero ad esclusione, in quest'ultimo caso, per quanto attiene la vendita di fiori e beni ad essi correlati;

d) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 da depositi di rifiuti e/o ecocentro;

e) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. Tale norma può essere derogata in occasione di feste paesane o manifestazioni organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;

f) i venditori ambulanti che esercitano l'attività in forma itinerante con ceste, cassette e simili non possono deporre le medesime sul suolo;

g) i venditori ambulanti non devono sostare in una determinata località né riunirsi a gruppo né collocarsi agli sbocchi delle vie o nei luoghi ove è intensa la circolazione in modo da recare impedimento alla medesima. E' altresì vietato sostare nelle immediate vicinanze di botteghe ove si vendono merci similari;

h) è fatto obbligo a chiunque eserciti attività di commercio itinerante e/o mestiere ambulante, di provvedere alla costante pulizia del suolo pubblico occupato e dello spazio circostante sino ad una distanza di due metri dal punto occupato;

i) gli operatori di cui alla lettera h, dovranno conferire ogni tipologia di rifiuto appositamente differenziato secondo le disposizioni contenute nel Regolamento che disciplina il servizio di gestione dei rifiuti ed igiene urbana vigente e/o eventualmente indicate con atto formale del Responsabile del Servizio/Ufficio. In caso di situazioni climatiche particolari, gli stessi ambulanti



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

dovranno assicurarsi che i materiali e gli imballi vari connessi alla propria attività, non si disperdano nell'ambiente creando situazioni di disagio.

2) L'Autorità Comunale, con propria Ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 38 - Mestieri girovaghi

1) Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri ambulanti o l'attività di artista di strada nell'ambito del territorio comunale senza rispettare le specifiche disposizioni contenute nei provvedimenti comunali in materia. Tutti i mestieri ambulanti non previsti da tali disposizioni sono considerati vietati. L'Amministrazione Comunale, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio e/o la sospensione temporanea delle attività di cui trattasi.

2) Chi esercita un mestiere girovago, deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante l'iscrizione nell'apposito registro previsto dalla Legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea rilasciata dalla Autorità competente. Le licenze e le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti temporanei in aree pubbliche o aperte al pubblico, devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. Gli artisti di strada, esercitano liberamente le attività rientranti nel campo delle arti figurative, della musica (solo con strumenti amplificati di potenza massima di 5 watt e alimentati a batteria), della recitazione e dei giochi di abilità e prestigio, comunque nel rispetto delle leggi, dei Regolamenti Comunali e delle disposizioni delle autorità competenti.

3) L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici. Essi non possono prevedere e chiedere il pagamento di biglietti o di corrispettivi di denaro predeterminati per le esibizioni e le attività, pubblicizzare le stesse, occupare il suolo pubblico con strutture o pedane che non siano strettamente necessarie per l'attività e con una superficie massima impegnata di 2 metri quadrati, impiegare strumenti da punta



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

o taglio, esibire animali ammaestrati, esotici o pericolosi, effettuare acrobazie o giochi pericolosi per l'artista o per il pubblico, vendere qualsiasi merce ed oggetto, speculare su l'altrui credulità.

4) Le esibizioni e le attività dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali istituite in occasioni di manifestazioni di interesse culturale, religioso e/o civile non comprese in zone soggette a salvaguardia, non devono impedire la visibilità delle vetrine od ostacolare gli accessi di attività commerciali, artigianali o di altre attività aperte al pubblico nonché degli edifici privati, o intralciare la circolazione veicolare e pedonale. L'esibizione in una medesima via o piazza, deve avvenire nel limite massimo consentito nel titolo autorizzatorio.

5) La Polizia Locale, può comunque disporre la cessazione dell'esibizione musicale o lo spostamento dell'artista di strada in altra località qualora si configurino condizioni di pericolo e/o intralcio alla circolazione pedonale nonché in situazioni di pubblica incolumità e tranquillità delle persone alle quali l'attività dell'artista di strada possa nuocere.

6) Su tutto il territorio comunale, è vietato l'esercizio del mestiere girovago di "lavavetri" sia sulla carreggiata che fuori di essa in strade Comunali, Provinciali, Statali ricadenti nel territorio comunale. Fatto salvo quanto già previsto dalle normative vigenti in materia di abusivismo e contraffazione, nelle predette strade è vietata la vendita di qualsivoglia prodotto (quali fiori, giornali, fazzolettini, accendini etc.) e che possa recare pericolo e/o intralcio alla circolazione stradale. Fatto salvo l'esercizio di specifici poteri previsti da Leggi vigenti in materia di contraffazione, è sempre disposto il sequestro della merce e/o delle attrezzature che furono servite a compiere l'attività illecita.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 39 - Disposizioni generali

1) Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.

2) Fermo restando le disposizioni contenute nelle Leggi Statali e Regionali, nonché del P.U.C. e dei Regolamenti Comunali disciplinanti le attività rumorose temporanee, chiunque eserciti una



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

attività, un'arte, un mestiere o un'industria deve usare ogni accorgimento per evitare di disturbare, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, la pubblica quiete e la tranquillità di persone, anche singole, in relazione al giorno, all'ora e al luogo in cui il disturbo è cagionato e tenuto conto del riposo dei bambini e degli anziani e delle persone malate e svantaggiate. Tale norma non può essere applicata alle ditte che eseguono lavori pubblici.

3) Fermo restando quanto disposto in materia dal Codice Penale (art. 659 comma 2° riformulato con il d.l. 92/2008 convertito in Legge n° 125/2008) nonché la normativa in materia sull'inquinamento acustico (L. Q. 26.10.95 n° 447; DPCM 18.09.97 n° 215; Legge n° 179 del 31.07.02) oltre che dall'art. 884 del Codice civile, a coloro che svolgono professioni e/o mestieri rumorosi nel centro abitato del Comune quali:

- a) Autolavaggio;
- b) Carrozzerie;
- c) Elettrauto;
- d) Fabbro;
- e) Falegname;
- f) Officina meccanica;
- g) Lavori edili di fabbricati e similari;
- h) Tutte le attività che per le azioni di macchinari, motori, strumenti sonori etc.

è vietato recare molestia e/o disturbo alla quiete pubblica e di osservare il seguente orario di lavorazione escluso i festivi:

- a) In regime di orario legale – delle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00;
- b) In regime di orario solare – dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00

Per quanto riguarda il sabato, sia in regime di orario legale che solare, si dovrà osservare il seguente orario di lavorazione:

- a) Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00

4) Nei casi di lavorazioni particolari e/o urgenti o nei casi in cui lo ritenga utile, il Responsabile dell'Ufficio competente potrà concedere deroghe ai predetti limiti orari con proprio atto motivato.



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

- 5) Nelle giornate festive non è possibile effettuare alcuna attività rumorosa.
- 6) Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di rumori molesti e disturbi, fatte salve le eccezioni che seguono:
- a) Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore non possono farsi funzionare prima delle ore 08.00 e dopo le ore 22.00;
- b) In tutti gli altri casi che non riguardano il punto 3 lett. a) e i cittadini che svolgono professioni e/o mestieri rumorosi nel centro abitato e nello specifico lavori edili con regolare permesso/autorizzazione dell'Autorità Comunale, giardinaggio etc., per il quali vigono gli orari sopra previsti, si applicherà il seguente orario:
- dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
 - per quanto attiene la domenica, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
- 7) I Servizi comunali e/o dell'ARPAS, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda all'eliminazione delle cause dei rumori.
- 8) Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Responsabile dell'Ufficio competente, su motivata proposta dei Servizi comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
- 9) E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano, esclusivamente, le normali macchine per ufficio o attrezzature medico sanitarie.
- 10) Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori che possano recare disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili.
- 11) Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive,



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, sono assoggettate alla specifica disciplina.

12) Nelle palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale è condizionata al relativo titolo autorizzatorio, alle prescrizioni indicate nei commi precedenti nonché all'opportuna insonorizzazione dei locali.

13) E' fatto altresì divieto ai pubblici esercizi, circoli privati autorizzati ed attività commerciali munite di apposito nulla osta rilasciato dai competenti uffici, di diffondere musica oltre le ore 24.00 salvo diversa disposizione in materia.

14) Chiunque detenga all'esterno dei locali di pubblico ritrovo, giochi quali: biliardini, flipper, video-giochi e similari, deve renderli inutilizzabili dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dopo le ore 24.00 e fino alle ore 8.00 del giorno successivo.

15) I titolari dei locali di pubblico ritrovo, oltre che interrompere la somministrazione all'esterno del locale, dovranno rimuovere quotidianamente, entro le ore 24.00, sedie e tavolini sistemati esternamente all'attività, sia che questi siano disposti su area pubblica sia in area privata, al fine di garantire il riposo delle persone ivi residenti.

16) I regimi orari di cui al presente articolo potranno essere oggetto di modifica con specifica ordinanza Sindacale.

Art. 40 – Accattonaggio ed elemosine

1) Fatto salvo quanto già previsto da norme speciali in materia, è vietato porre in essere forme di accattonaggio molesto, con qualunque modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico nonché raccogliere elemosine in modo invasivo, ovvero con comportamenti insistenti o molesti od offensivi, oppure ostruendo il libero passaggio, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché sui mezzi di trasporto pubblico.

2) E' fatto divieto porre in essere forme di accattonaggio con impiego di minori, anziani, animali disabili o simulando disabilità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico nel territorio comunale.



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

3) E' altresì vietato rovistare o prelevare indumenti ovvero oggetti dai contenitori di raccolta delle Associazioni Umanitarie;

4) E' vietato raccogliere elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti; è altresì vietato, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico e comunque nelle zone adiacenti a luoghi di cura, nonché alle altre strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private, nei parcheggi pubblici e di uso pubblico adiacenti a strutture commerciali, nelle strade urbane o extra urbane, porre in essere comportamenti insistenti finalizzati a chiedere denaro o altra utilità, per qualsivoglia ragione, alle persone che si trovano in quei luoghi.

Art. 41 - Pubblicità sonora

1) Chiunque intenda fare pubblicità sonora, con qualsiasi mezzo acustico fisso o mobile, in modo da essere percepibile nelle vie, piazze o altro luogo pubblico, dovrà richiedere il permesso dell'Autorità Comunale che ne determinerà le modalità e le condizioni a norma di Legge.

2) L'autorizzazione potrà essere concessa dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, escluse piazze, zone Storica e/o zone adiacenti le Scuole di ogni ordine e grado.

Art. 42 - Spettacoli e intrattenimenti

1) I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i circoli privati, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno e comunque non oltre le ore 24.00.

2) Ai soggetti di cui al comma 1, è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata e, comunque, non superare le ore 24.00. E' fatto obbligo altresì ripulire l'area antistante il



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

pubblico esercizio.

3) Fatte salve le disposizioni contenute in materia nel Codice Penale, al di fuori delle attività di ritrovo di cui al precedente comma 1, è fatto divieto a chiunque di recare disturbo, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione.

4) I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo di cui al comma 1 sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori.

5) L'ufficio competente, a seguito di violazione rilevata ai soggetti indicati nel comma 1, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali con provvedimento motivato a tutela della pubblica incolumità.

Art. 43 – Strumenti musicali

1) Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto a adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2) Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale viene utilizzato.

Art. 44 - Dispositivi acustici antifurto

1) Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

2) La disposizione del comma 1, vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

Art. 45 – Rumori e schiamazzi per le strade



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

- 1) Fatte salve le disposizioni contenute in materia nel Codice Penale, al di fuori delle attività di ritrovo di cui al precedente articolo 42, è fatto divieto a chiunque di recare disturbo, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione.
- 2) Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

Art. 46 - Esercenti commerciali, fiere e mercati, suonatori ambulanti, cantanti e simili

- 1) E' vietato agli esercenti il commercio, sia a posto fisso che ambulante, arrecare disturbo con grida, suoni e schiamazzi ed importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.
- 2) Ai suonatori ambulanti, regolarmente autorizzati, è vietato suonare nei pressi delle scuole, chiese, caserme, ospedali ed uffici pubblici.

Art. 47 – Uso servizi igienici

- 1) Le grandi e medie strutture di vendita al dettaglio e i centri commerciali debbono disporre di idonei servizi igienici per il pubblico;
- 2) E' fatto obbligo agli esercenti degli esercizi pubblici di consentire l'utilizzo dei servizi igienici a favore della clientela;
- 3) Fatto salvo quanto previsto dal vigente regolamento, i servizi igienici di cui ai commi precedenti devono essere tenuti in piena efficienza e puliti.

TITOLO V – PARCHI GIOCO E AREE ATTREZZATE A GIOCO

Art. 48 - Principi



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

1) Il presente titolo è finalizzato a disciplinare la materia riguardante il corretto uso delle attrezzature ludiche e lo svolgimento dell'attività all'interno delle aree riservate a parco giochi e/o aree verdi attrezzate a gioco presenti sul territorio comunale.

2) Scopo principale è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini e di coloro che frequentano i parchi pubblici, nonché:

- salvaguardare il decoro, l'ordine, la pulizia e il rispetto per l'ambiente all'interno dei parchi, in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al rispetto delle normative igienico-sanitarie;
- coordinare in modo armonioso l'attività ludica, l'attività sociale da svolgere all'interno dei parchi nel rispetto della quiete pubblica;
- promuovere l'aggregazione attraverso un'ordinata e pacifica convivenza all'interno degli spazi attrezzati.

Art. 49 - Uso strutture

1) E' fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano il parco giochi di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, di rispettare sia le piante che le attrezzature installate;

2) Le attrezzature ludiche possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, in funzione delle caratteristiche strutturali delle stesse, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi e comunque di età non superiore ad anni 10, ove non diversamente indicato.

3) Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature ludiche, nonché del materiale posto a sicurezza anticaduta delle strutture stesse, è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio; l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito. Nelle attrezzature ludiche



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

che prevedono l'utilizzo da parte di un numero limitato di bambini quali altalene, scivoli e simili, deve essere garantito l'utilizzo a tutti gli utenti attraverso la turnazione fra gli stessi.

4) E' vietato l'accesso ai parchi giochi:

- a) alle biciclette o altri velocipedi, salvo per depositarli nell'apposita rastrelliera e salvo se trattasi di velocipedi in uso a bambini di età inferiore ad anni 7, o comunque condotti a mano;
- b) ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale per lo scarico di merci/materiali e/o in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi, nonché i mezzi di soccorso, di polizia e gli ausili per le persone disabili);
- c) fumare e bere bevande alcoliche all'interno del parco giochi;
- d) creare punti di bivacco;
- e) gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
- f) utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- g) danneggiare piante ed arbusti, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo;
- h) danneggiare gli arredi, la segnaletica, i giochi, le attrezzature e gli impianti di irrigazione;
- i) calpestare le aiuole e salire con i piedi sulle panchine o su qualsiasi manufatto presente, spostare o utilizzare impropriamente le strutture e le attrezzature presenti;
- j) imbrattare con scritte od altro giochi, arredi urbani, muri, cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- k) collocare striscioni, cartelli o altri mezzi pubblicitari senza preventiva autorizzazione;
- l) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione del Comune;
- m) giocare a pallone salvo se trattasi di bambini accompagnati di età inferiore ad anni 7;



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

- n) produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni; soddisfare bisogni fisiologici;
- o) svolgere attività comunque incompatibili alle finalità del parco e dell'area verde attrezzata a gioco e relax;
- 5) Gli animali posso accedere ai parchi provvisti di museruola e tenuti a guinzaglio, esclusivamente, per il transito all'interno degli stessi per accedere alle aree a loro destinate, se presenti. E' fatto obbligo ai detentori dei cani o di altri animali di avere al seguito ed impegnare, in caso di necessità, mezzi idonei alla raccolta delle deiezione degli animali, provvedendo tempestivamente alla raccolta delle deiezioni stesse. La presente disposizione non si applica a quanti, privi della vista o invalidi, siano accompagnati da cani guida.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 - Abrogazioni

- 1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del C.C. n. 2 del 15.01.1957 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi (Ordinanze) sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili di seguito elencate:

Numero Ordinanza	Data	Articolo Reg. P.U.	Comma	Lettera
33	23.07.03	4	7	/////
24	29.04.05	10	1	B
24	14.05.08	10	1	H
31	17.07.03	10	1	I
267	13.12.93	10	1	Q
67	04.12.14	10	1	Q
42	28.05.84	14	/////	/////
10	31.01.94	18	1	C
55	23.09.10	21	1	Q
2	09.01.14	25	2 e seguenti	////////
6	07.02.13	37	1	I
61	23.09.14	39	3	/////



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

31	22.07.08	39	15	/////
46	11.08.10	39	15	/////
32	25.08.04	47	/////	/////
108	06.10.94	47	/////	/////
72	06.12.10	Non più previsti limiti		
47	15.10.07	13	5	/////
51	21.05.14	13	5	/////
10	28.03.12	13	4	/////
43	16.09.03	39	16	/////
105	17.07.92	10	1	Y
7	16.05.02	10	1	Z
1	11.10.2021			

Art. 51 - Pubblicità

1) Gli abitanti del Comune di Assemini sono informati delle norme di comportamento di cui al Regolamento mediante idonea pubblicizzazione negli organi di informazione comunale e l'inserimento nel portale web del Comune di Assemini.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D. LGS. 31 MARZO 1998 n° 112 – “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi..”;
- LEGGE 7 AGOSTO 1990 n° 241 – “Norme procedimento amministrativo”;
- LEGGE 7 MARZO 1986 n° 65 – “Legge-quadro ordinamento Polizia Municipale”;
- LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 n° 689 – “Modifiche sistema Penale”;
- D.P.R. 29 LUGLIO 1982 n° 571 – “Modifiche alla 689/81”;
- D.P.R. 8 FEBBRAIO 1954 n° 320 – “Regolamento Polizia Veterinaria”;
- D.P.R. 11 LUGLIO 1980 n° 753 – “Norme in materia di Polizia e sicurezza per servizi di trasporto”;
- LEGGE 7 FEBBRAIO 1972 n° 150 – “RECEPIMENTO NORMATIVA Europea in materia di reati in commercio internazionale di animali”;
- LEGGE 24 LUGLIO 2008 n° 125 – “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”;
- LEGGE 26 OTTOBRE 1995 n° 447 – “Legge quadro inquinamento acustico”;
- D.P.C.M. 16 APRILE 1999 n° 215 – “ Norme in materia di inquinamento acustico”;
- LEGGE 31 LUGLIO 2002 n° 169 – “Disposizioni in materia ambientale”;
- LEGGE 30 APRILE 1962 n° 283 - “Modifica del T.U. delle leggi sanitarie per la produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”;

➤ D.LGS. 18 MAGGIO 2001 - “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”.



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

ALLEGATO "A"

PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO

La violazione di disposizioni al presente Regolamento è punita, ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L., e comportano l'applicazione della sanzione amministrativa edittale **da Euro 25 a Euro 500** fatti salvi i casi sotto elencati.

NORMA	SANZIONE	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni
ART. 8 (rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio) Comma 3	€ 500	€ 500
ART. 10 (comportamenti vietati) Lettera b – c – h – k – n – w – z	€ 300	€ 300
ART. 12 (disposizioni generali) Lettera f	€ 160	€ 160
ART. 13 - ART. 14 - ART. 15 - ART. 19 - ART. 23 ART. 42	€ 200	€ 200
ART. 17 - Art. 22 - ART. 27 - ART. 31 - ART. 34 ART. 36 - ART. 43 - ART. 45	€ 160	€ 160
ART. 18 (corsi d'acqua) Comma 1 lett. a) e b)	€ 200	€ 200
ART. 21 (giardini, aree verdi e fontane) Comma 1	€ 200	€ 200
ART. 25 - ART. 29 (comma2)	€ 500	€ 500
ART. 38 (mestieri girovaghi)		



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA VIGILANZA

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

Comma 6	€ 500	€ 500
ART. 39 (disposizioni generali) Comma 14	€ 200	€ 200
ART. 40 (comma 2) - ART. 49	€ 160	€ 160